

REGOLAMENTO ELETTORALE

29 AGOSTO 2021



Il presente documento è da intendersi come complementare e integrativo dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento Interno e di ogni altro regolamento vigente.

Indice

Art. 1 - Indizione Elezioni	1
Art. 2 - Diritto di Voto	1
Art. 3 - Eleggibilità	1
Art. 4 - Commissione Elettorale	1
Art. 5 - Scrutatori	2
Art. 6 - Presentazione delle Candidature	2
Art. 7 - Modalità di Voto	2
Art. 8 - Conteggio dei Voti	3
Art. 9 - Proclamazione	3
Art. 10 - Numero Minimo di Votanti	3

Art. 1 - Indizione Elezioni

1. Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo in una data che preceda la scadenza del mandato con un anticipo non superiore a trenta e non inferiore a quindici giorni.
2. Il Presidente, attraverso una comunicazione scritta via *e-mail*, convoca l'Assemblea dei Soci per la presentazione dei candidati e la conseguente elezione, comunicando anche le tempistiche e le modalità delle votazioni.
3. In tale Assemblea dei Soci, ogni candidato dovrà esibire la propria candidatura con una presentazione di se stesso. Successivamente, si procederà alla votazione dei candidati.

Art. 2 - Diritto di Voto

1. Tutti i Soci hanno diritto di voto, a eccezione dei Soci Onorari.

Art. 3 - Eleggibilità

1. È eleggibile un qualunque Socio (non Onorario) che risulti regolarmente iscritto all'Associazione alla data della comunicazione di indizione di nuove elezioni (cf. *Art. 1 - Indizione Elezioni*) e che abbia partecipato attivamente alla vita associativa nell'anno precedente.
2. Coloro i quali hanno già ricoperto una carica risultano rieleggibili.

Art. 4 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario del mandato corrente.
2. Alla Commissione Elettorale compete
 - ricevere le candidature pervenute e, verificarne la regolarità, redigere le liste elettorali;
 - stabilire le modalità di voto e di scrutinio in modo che vengano garantite la segretezza e la trasparenza di entrambe;
 - nominare gli Scrutatori.

Art. 5 - Scrutatori

1. Gli Scrutatori sono nominati seduta stante tra i presenti all'Assemblea dei Soci, purché non abbiano presentato una candidatura. Hanno il solo ruolo di eseguire lo spoglio pubblico delle schede.
2. Le schede sono nulle se contengono segni, scritte e/o quant'altro che possa rendere riconoscibile il socio elettore.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature

1. Ogni Socio avente i requisiti necessari (cfr. *Art. 3 - Eleggibilità*) può presentare la propria candidatura compilando l'apposito *Google Form*, il cui *link* viene all'egato all'*e-mail* di convocazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Sono valide le richieste pervenute a partire dalla data della comunicazione di indizione delle elezioni (cfr. *Art. 1 - Indizione Elezioni*) e non oltre due giorni antecedenti la data dell'Assemblea dei Soci.
3. Il candidato deve inserire nel *Google Form* i seguenti dati: nome, cognome, anno di corso di studi, indirizzo *e-mail* e una descrizione contenente le motivazioni della candidatura.
4. Non è possibile candidarsi per più di una carica.
5. Devono essere elette tutte le cariche menzionate nello Statuto. Nel caso in cui rimanga una posizione vacante nel Consiglio Direttivo neo eletto, si esegue una votazione per tale ruolo seduta stante.

Art. 7 - Modalità di Voto

1. Sono validi i voti dei Soci che partecipano all'Assemblea dei Soci. Sono altresì validi i voti per delega, purché la delega sia firmata dal Socio assente e vi sia allegata la copia di un suo documento d'identità.
2. Ogni votante presente all'Assemblea dei Soci può rappresentare al massimo un'altra persona per delega.
3. Le votazioni avvengono nelle modalità più consone alla portata dell'Assemblea dei Soci: tramite tessere elettorali o in modalità elettroniche.

Art. 8 - Conteggio dei Voti

1. Gli Scrutatori hanno a disposizione al massimo un'ora per procedere al conteggio dei voti, stabilendo la classifica dei candidati per numero di voti ricevuti. Finito lo spoglio, il Segretario del Consiglio Direttivo uscente redige un verbale con i risultati, che deve essere firmato dagli altri componenti della Commissione Elettorale. La lista viene così comunicata ai presenti.
2. Eventuali osservazioni possono essere presentate durante l'Assemblea dei Soci, ma rigorosamente entro la fine della stessa.

Art. 9 - Proclamazione

1. La Commissione Elettorale legge i nomi del Consiglio Direttivo eletto e le relative cariche.

Art. 10 - Numero Minimo di Votanti

1. La validità dell'Assemblea dei Soci è specificata nello Statuto.

Il Presidente _____

